

Regolamento prodotti da costruzione: procedure di autorizzazione degli organismi

15 Novembre 2013

Sono state pubblicate le procedure di **prima autorizzazione, ulteriore autorizzazione ed estensione di autorizzazione** degli organismi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del [Regolamento UE n. 305/2011](#).

A definirle è la Circolare dei Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Interno e dello Sviluppo economico prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013, di cui tratta il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013.

In particolare, si è provveduto a stabilire tali procedure dal momento che si è ormai concluso il processo di rinotifica, ai sensi del nuovo Regolamento europeo, degli Organismi già notificati ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, e che nel corso del medesimo processo sono pervenute richieste di estensione di notifica o di nuove o ulteriori autorizzazioni da parte di altri organismi.

Si evidenzia che le procedure di cui alla Circolare si applicano nelle more del conferimento della specifica delega in materia di prodotti da costruzione all'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).

Si definiscono:

- **prima autorizzazione:** prima richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo che intenda essere notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011;
- **ulteriore autorizzazione:** richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attività o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso è stato già autorizzato;
- **estensione di autorizzazione:** richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso è stato già autorizzato.

Per richiedere tali autorizzazioni, l'organismo deve presentare alla DGMCCVNT del Ministero dello sviluppo economico, in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A), apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello riportato in Allegato A alla Circolare, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato B alla stessa Circolare.

Qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti di base per le opere n. 1 (resistenza meccanica e stabilità), ovvero 2 (sicurezza in caso di incendio), la medesima istanza ed i relativi allegati devono essere presentati rispettivamente al STC del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell'Interno.

L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con un decreto di autorizzazione, con

validità pari a 4 anni, propedeutico alla successiva notifica. Nel caso di estensioni o di ulteriori autorizzazioni, queste mantengono la scadenza dell'originario decreto cui si riferiscono.

13731-Circolare 14413_2013 Organismi valutazione.pdf [Apri](#)